

REGOLAMENTO (CE) N. 432/96 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1072/95 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo di intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

2) Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente articolo;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

«Articolo 6 bis

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di orzo conformemente al presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T 5, devono recare la dicitura:

considerando che il regolamento (CE) n. 1072/95 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 41/96 ⁽⁴⁾, ha previsto, all'articolo 2 bis, paragrafo 1, che il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta; che al prezzo da pagare non si applica quindi alcuna restituzione o tassa all'esportazione; che, a norma dello stesso articolo, non viene concessa alcuna restituzione all'esportazione o maggiorazione mensile; che per restare nello spirito del regolamento e per ragioni di chiarezza, è opportuno precisare che non si applica alcuna tassa;

— Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n° 1072/95

— Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller afgift, forordning (EF) nr. 1072/95

— Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1072/95

— Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/95

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

— Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1072/95

— Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n° 1072/95

— Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1072/95

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

— Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1072/95

— Cebada de intervenção sem aplicação de uma restituição, ou imposição, Regulamento (CE) n° 1072/95

Articolo 1

— Interventio-ohraa, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1072/95

Il regolamento (CE) n. 1072/95 è modificato come segue:

— Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1072/95.»

1) All'articolo 2 bis, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

Articolo 2

«2. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.»

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 108 del 13. 5. 1995, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU n. L 10 del 13. 1. 1996, pag. 8.

Esso si applica a partire dal 29 febbraio 1996.